



Modello di dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di Sindaco e di una lista di candidati alla carica di Consigliere comunale per i Comuni con popolazione da 1.000 a 15.000 abitanti (art. 28 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni, art. 3 della Legge 25 marzo 1993, n. 81 e successive modificazioni e art. 71, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni).

MODELLO BASE DI DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UN CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO E DI UNA LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE

I sottoscritti elettori, compresi nelle liste elettorali del Comune di PETRONA nel numero di⁽²⁾ 33 risultante dalle firme debitamente autenticate⁽³⁾, contenute in questo foglio⁽⁴⁾ ed in numero 1 atti separati, nonché da numero 1 dichiarazioni, rese nelle forme indicate dal 2° comma dell'art. 28 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni, dichiarano di presentare per la elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di PETRONA che avrà luogo domenica 05/06/2010 candidato alla carica di Sindaco

il Sig. CALIBURI FRANCESCO
nato a PETRONA

il 26/12/1947

Per la predetta elezione, i sottoscritti elettori dichiarano, altresì, di presentare una lista di n. 9 candidati alla carica di Consigliere comunale nelle persone e nell'ordine seguenti⁽⁵⁾:

N.	COGNOME	NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA
1	CRISTIANO	LORRENZO	CATANZARO	29/10/1996
2	ELIA	TOMMASO	PETRONA	21/2/1947
3	GRANDE	TIZIANA	CATANZARO	15/10/1991
4	MARASCO	GIUSEPPE	CATANZARO	24/11/1957
5	PERRI	ANTONIO	PETRONA	9/02/1938
6	TALARICO	CLAUDIO	CATANZARO	2/04/1967
7	TALARICO	SALVATORE	PETRONA	28/12/1937
8	BURGO	PASQUALINO	SAN MARCO D'AGUIRRE	07/06/1969
9	COLOSIMO	ANTONIO	PETRONA	27/05/1944

(1) In questo spazio applicare il contrassegno di lista (art. 4, comma 7, legge 11-8-1991, n. 271) CHE PUÒ ESSERE COLORATO (art. 3, legge n. 415 del 15-10-1995).

(2) Almeno 25 e non più di 50, nei Comuni da 1.000 a 2.000 abitanti; almeno 30 e non più di 60, nei Comuni da 2.001 a 5.000 abitanti; almeno 60 e non più di 120, nei Comuni da 5.001 a 10.000 abitanti; almeno 100 e non più di 200, nei Comuni da 10.001 a 20.000 abitanti.
Le sottoscrizioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature. Le sottoscrizioni apposte dai candidati a sostegno della loro stessa lista sono state ritenute non valide dal consiglio di stato.

(3) Le firme dei sottoscrittori debbono essere autenticate da notaio, giudice di pace, cancelliere e collaboratore delle cancellerie delle corti d'appello o dei tribunali o delle sezioni staccate dei tribunali, segretario delle procure della Repubblica, presidente della provincia, sindaco, assessore comunale o provinciale, presidente del consiglio comunale o provinciale, presidente o vice presidente del consiglio circoscrizionale, segretario comunale o provinciale, funzionario incaricato dal sindaco o dal presidente della provincia (legge 28 aprile 1998, n. 130), consiglieri provinciali o consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità rispettivamente al presidente della provincia e al sindaco (legge n. 120/99).

(4) Cancellare le parole successive se non vi sono atti separati o dichiarazioni di annullamento o di fisicamente impediti.

(5) Indicare cognome, nome, luogo e data di nascita; le donne coniugate o vedove possono aggiungere anche il cognome del marito. L'elencazione deve recare una numerazione progressiva. Il numero dei candidati non può superare il numero dei consiglieri da eleggere ed essere inferiore ai 3/4. Nella formazione della lista dei candidati deve essere assicurata la rappresentanza di entrambi i generi ed, in particolare, nei Comuni con popolazione compresa tra i 5.000 ed i 15.000 abitanti nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore ad un terzo dei candidati né superiore ai due terzi (vedi prospetto cod. U0110 Prosp sulla corretta determinazione della proporzione).